



Data Protection Officer (DPO) Regolamento (UE) 2016/679

designato con delibera del Direttore Generale 1351/2019

dpo@asl.taranto.it dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Con delibera nr. 1351 dell'11.06.2019 il Direttore Generale ha designato lo scrivente quale DPO (Data Protection Officer) Aziendale o RPD così come definito nelle "linee-guida" dal Gruppo di Lavoro art.29 del Regolamento 679/2016 di seguito GDPR.

Fra le funzioni del DPO rientra il compito di informare e divulgare la cultura del diritto alla riservatezza e della protezione dei dati personali e sensibili .

Pertanto con l'aiuto delle disposizioni previste dal *Regolamento (UE) 2016/679* nonché delle varie linee guida emesse dall'Autorità del Garante e del Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati, (ALLEGATO A), E' IMPORTANTE soffermarsi sui compiti e sulle funzioni della predetta Figura.

Il DPO ha, innanzitutto, il compito di vigilare sull'osservanza del GDPR da parte del titolare che ha affidato tale incarico. Come emerge dall'art. 39, comma 1, lettera b), infatti, il DPO viene incaricato, tra gli altri compiti, anche di: "sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo".

1^ CONSIDERAZIONE : Il Regolamento Europe 679/2016 istituisce un quadro normativo incentrato sui **DOVERI E LA RESPONSABILIZZAZIONE del TITOLARE DEL TRATTAMENTO secondo il principio di "accountability"** OVVERO secondo il concetto di RESPONSABILIZZAZIONE che *"si traduce nel fatto che il Titolare (o suo delegato responsabile al trattamento dei dati così come individuato con lettera di nomina) è chiamato a dimostrare che i trattamenti sono coerenti con il disposto del GDPR, a pianificare e mettere in atto misure tecniche e organizzative per poterne comprovare l'adeguatezza, e ad attivare un modello di monitoraggio delle misure tecnico- organizzative implementate"*. In questa logica vengono introdotti *"due presupposti chiave dell'impianto del GDPR: la Privacy design, quindi la necessità di disegnare le misure di Sicurezza e Privacy già in fase di progettazione dei sistemi informativi, e la Privacy by default vale a dire la capacità di designare le misure di Sicurezza e Privacy per default (predefinito)"*.*

2^ CONSIDERAZIONE: *"il DPO non va confuso con referenti o strutture interne al contesto aziendale che si occupano correttamente di procedure ed adempimenti legati alla protezione dei dati, così come con i consulenti variamente denominati che supportano il Titolare o il Responsabile del trattamento"*.*

3^ CONSIDERAZIONE: *"fornire, qualora richiesto, pareri relativamente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e SORVEGLIARNE LO SVOLGIMENTO"*.*. In questa sua funzione deve valutare attentamente e debitamente *"i rischi inerenti ai diversi trattamenti di dati personali, tenendo conto della loro natura, contesto, ambito di applicazione e finalità, definendo un ordine di priorità nell'attività svolta e concentrandosi sulle questioni che paiono presentare maggiori rischi in termini di protezione dei dati"*.*.



Data Protection Officer (DPO) Regolamento (UE) 2016/679

designato con delibera del Direttore Generale 1351/2019

dpo@asl.taranto.it dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Per trattamento dei dati si intende “*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*”. Pertanto, per ciascuna singola e suddette elencate operazioni è necessario APPLICARE LA TERZA CONSIDERAZIONE.

4^a CONSIDERAZIONE: il DPO (o RPD così come definito nelle “linee-guida” dal Gruppo di Lavoro art.29 del Regolamento -GDPR- 679/2019) “**può legittimamente accedere a le tutte le informazioni necessarie ad individuare i trattamenti svolti per conto del Titolare o del Responsabile al fine di effettuare un'analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità e eventuale necessità di rettifica**”. Detta funzione si rende indispensabile in quanto “**Ogni persona (interessato) può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR**”

L'interessato può presentare un'istanza al titolare (o al DPO), senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.).

L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati. All'istanza il titolare, deve fornire idoneo riscontro, ossia: - senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento;- tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta” (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Il DPO funge da contatto con l'interessato al fine di dirimere eventuali controversie in merito alla correttezza del trattamento dei dati personali. Non è un caso, infatti, che nell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR che viene somministrata all'interessato o quella indicata nella cartellonistica del videosorveglianza deve essere indicato il contatto del DPO.

I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:

- diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);
- diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di **accesso**);
- diritto di **revocare il consenso** in qualsiasi momento;
- esercitare l'**opposizione** al trattamento in tutto o in parte;
- diritto di opporsi ai [trattamenti automatizzati](#);
- diritto di ottenere la **cancellazione** dei dati in possesso del titolare;
- diritto di ottenere l'**aggiornamento o la rettifica** dei dati conferiti;
- diritto di chiedere ed ottenere **trasformazione in forma anonima** dei dati;
- diritto di chiedere ed ottenere il **blocco o la limitazione** dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli [scopi del trattamento](#);
- diritto alla [portabilità dei dati](#).



Data Protection Officer (DPO) Regolamento (UE) 2016/679

designato con delibera del Direttore Generale 1351/2019

dpo@asl.taranto.it dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

5^ CONSIDERAZIONE: La procedura del “data breach”. Gli adempimenti sono quelli previsti in modo sintetico nell’infografica allegata dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché dal regolamento aziendale (ALLEGATO) Anche in questa procedura la figura del DPO riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale sia perché fornisce -su richiesta- pareri e consulenze in materia di privacy; sia per il compito di vigilare sul rispetto della normativa e soprattutto perché coopera con l’Autorità di controllo e per essa funge da punto di contatto (art. 39 par.1, lett.d ed f del GDPR).

In questo sguardo d'insieme rapido e sommario del profilo del DPO il “responsabile del trattamento” a differenza del passato quando gli veniva attribuito un ruolo sostanzialmente passivo ovvero di mero esecutore delle disposizioni dettate dal titolare “*ADESSO (sia pure per conto del titolare) non può sottrarsi dal mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i criteri di liceità stabiliti dal GDPR e garantisca autonomamente la tutela dei diritti dell’interessato, assicurando al massimo livello la protezione di quest’ultimo (art. 28)*”.(Circolazione e protezione dei dati personali tra libertà e regole del mercato a cura di R.Panetta edito Giuffrè).

*“Privacy e sicurezza a supporto dell’innovazione digitale in sanità: il nuovo GDPR” a cura dell’Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità 2017.

PER ULTIMO

II REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI adottato con delibera del Direttore Generale nr. nr. 56/2019 stabilisce che il Direttore Medico e/o Amministrativo di ciascuna Struttura Complessa aziendale (P.O., Distretto, Dipartimento, Area, etc.) possono nominare un REFERENTE PRIVACY che possa co che garantiscono il supporto allo stesso per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa sulla privacy **in diretta correlazione e secondo le disposizioni impartite dal DPO.**

A TAL FINE -PER FORMALIZZARE ED UNIFORMARE I COMPITI AFFIDATI- SI ALLEGA IL FILE IN FORMATO WORD DA UTILIZZARE PER LA NOMINA DEL REFERENTE PRIVACY.

SI PREGA DI INVIARE ALLO SCRIVENTE UNA COPIA opportunamente sottoscritta a:

dpo@asl.taranto.it

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Tullio Casamassima



Data Protection Officer (DPO) Regolamento (UE) 2016/679

designato con delibera del Direttore Generale 1351/2019

dpo@asl.taranto.it dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it